

# Accreditamento dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali

**L'amministrazione provinciale ha individuato le procedure e i criteri per l'accREDITAMENTO dei soggetti che offrono servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali ed ha istituito un registro nel quale sono iscritti i soggetti accreditati sulla base del possesso dei specifici requisiti**

## Chi può chiedere l'accREDITAMENTO

Possono accreditarsi tutti i **soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro** purché in possesso dei seguenti requisiti:

- indicazione tra le attività svolte, indicate nell'oggetto dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente, della specifica tipologia di intervento a favore di studenti con bisogni educativi speciali
- esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a studenti con bisogni educativi speciali riferita alle diverse tipologie e forme di intervento individuate dalla Giunta provinciale con [deliberazione n. 778 del 09/04/2009](#)
- assenza di scopo di lucro
- impegno a rispettare la disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente
- amministratori e legale rappresentante legale dell'ente devono presentare requisiti soggettivi di affidabilità
- dotazione, nell'organigramma delle risorse umane, di uno staff tecnico-scientifico con esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a studenti con bisogni educativi speciali
- impegno ad accettare in ogni momento il controllo della provincia, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO

## Quali sono i soggetti senza scopo di lucro

Si intendono soggetti senza scopo di lucro:

- le cooperative sociali previste dalla Legge n. 381/91
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'art. 10 del d. leg. n. 460/97
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa a sensi dell'art. 8 della Costituzione
- ogni altro soggetto non appartenente alle precedenti categorie deve garantire che il proprio statuto (o atto costitutivo) preveda l'assenza del fine di lucro.

## Per quali tipologie di servizi è possibile chiedere l'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO può essere richiesto per:

- attività di assistenza diretta e supporto alla didattica
- interventi a favore di studenti con problemi del linguaggio e della comunicazione
- programmi specifici di formazione professionale

## Come accreditarsi

Per accreditarsi occorre scaricare il modulo per la [Domanda di accreditamento BES](#).

La domanda va compilata, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da tutti gli allegati indicati (copia statuto e/o atto costitutivo, dichiarazione affidabilità degli amministratori, dichiarazione affidabilità degli operatori, documentazione attestante due anni di esperienza, relazione illustrativa delle attività svolte). La domanda va presentata **entro il 31 maggio di ogni anno al Dipartimento della Conoscenza**, secondo le seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [dip.conoscenza@pec.provincia.tn.itf](mailto:dip.conoscenza@pec.provincia.tn.itf)
- mediante consegna diretta con contestuale rilascio della ricevuta;
- mediante consegna agli sportelli decentrati di assistenza e di informazione della Provincia autonoma di Trento, che rilasciano ricevuta attestante la data di consegna;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: PAT – Dipartimento della Conoscenza, via Gilli 3, 38121 Trento.

Allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di accreditamento, il Dipartimento della Conoscenza darà notizia dell'avvio del procedimento.

### **Tempi per l'accredimento**

La conclusione del procedimento avviene con provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza, che accoglie o respinge la domanda di accreditamento.

Il termine massimo di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande di accreditamento (fissato al 31 maggio di ogni anno).

Il procedimento è disciplinato secondo quanto stabilito dalla [Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23](#) (Normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti).

### **Durata dell'accredimento**

L'accredimento ha la durata di **cinque anni**. Ogni anno i soggetti accreditati hanno l'obbligo di confermare, secondo quanto previsto dall' [art. 11 del DPP 8 maggio 2008, n.17-124/Leg.](#), la permanenza dei requisiti necessari per l'accredimento.

### **Cos'è il registro dei soggetti accreditati**

E' un elenco di tutti i soggetti accreditati all'erogazione di servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali.

E' articolato in 4 sezioni corrispondenti agli ambiti di accreditamento.

L'iscrizione nel registro dei soggetti accreditati costituisce presupposto necessario ai fini dell'affidamento, in via ordinaria, dei servizi e interventi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali.

### **LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA**

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

[Art. 74 - Misure e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali](#)

Decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg

Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

[Capo IV - Requisiti e modalità per l'accredimento e l'individuazione dei soggetti erogatori di servizi](#)

[Dipartimento della conoscenza](#)

[Ufficio programmazione delle attività formative e politiche di inclusione e cittadinanza](#)